

INDICE

PREMESSA.....	3
CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE	4
CARTA DELLE FRAGILITÀ	8
CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE	14
AREE VOCATE ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE SPECIALIZZATE E ALLE ATTIVITÀ AGRO-FORESTALI.....	19
CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE	20
CARTA DEL SISTEMA DEL PAESAGGIO	27
IL SISTEMA DEL PAESAGGIO E I VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE	30
SISTEMA STORICO PAESAGGISTICO.....	30
PAESAGGIO	31
USO DEL SUOLO.....	33
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE	35
ITINERARI CICLABILI	35
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO (TI.BRE.).....	37

Premessa

Gli estratti grafici e gli indirizzi normativi provengono dal PTCP della provincia di Verona.


Il PTCP ha il compito di coordinare e gestire il territorio provinciale.

La legge regionale (L.R. 11/2004) definisce puntualmente il P.T.C.P. come lo strumento di pianificazione che *"delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali."*

Il P.T.C.P. è uno strumento di pianificazione di area vasta (si colloca a livello intermedio tra il livello pianificatorio regionale e quello comunale); in linea generale, si tratta di uno strumento di pianificazione di secondo livello che indirizza, prevalentemente attraverso direttive, le scelte dei piani sotto ordinati.

E' stata conclusa la fase di aggiornamento del PTCP alla legge regionale.

Carta dei vincoli e della pianificazione



Legenda

AREA SOGGETTA A TUTELA		PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	
	Arece di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Perimetro dei Piani d'Area approvati:
	Arece tutelate per legge (D.Lgs. 42/04 art. 142 - ex L. 431/85):		Quadrante Europa (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Territorio contermino ai laghi 300 m (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Palude del Brusà (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Montagna eccedente 1600 m s.l.m. (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Perimetro dei Piani d'Area adottati:
	Territorio coperto da foreste e boschi (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Garda - Baldo
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Perimetro dei Piani d'Area in fase di redazione:
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Pianure e Valli Grandi Veronesi
	Fiume torrente e corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Fiume torrente e corso d'acqua parzialmente vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area soggetta a vincolo idrogeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area soggetta a vincolo forestale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area protetta di interesse locale individuata dalla Regione (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area protetta di interesse locale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Classificazione del vincolo sismico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7):		Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Medio-alta		Centro storico maggiore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Bassa		Centro storico minore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Irrelevante		Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	RETE NATURA 2000		Area a pericolosità idraulica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area a rischio idrogeologico (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Zona militare (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

Indirizzi normativi

Art. 5 - Obiettivo

1. Nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e vivibilità del territorio, di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, di interesse paesaggistico ed archeologico, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettere g) ed h), della L.R. n. 11/2004, Il PTCP censisce e riporta i vincoli previsti dalle specifiche normative di tutela ed assicura il coordinamento di tutte le politiche di gestione del territorio mediante il recepimento degli atti di pianificazione sovraordinata.

Art. 6 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP riporta i vincoli relativi:

- a. Aree soggette a tutela:
 - aree di notevole interesse pubblico
 - aree tutelate per legge
 - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia anche per territori elevati sui laghi
 - le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare
 - territori coperte da foreste e boschi le zone di interesse archeologico
 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua vincolati;
 - aree soggette a vincolo idrogeologico
 - aree soggette a vincolo forestale;
 - aree protette di interesse locale;
 - aree di interesse paesaggistico ed archeologico
 - aree di interesse sismico
- b. I siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) che costituiscono la Rete Natura 2000
- c. La pianificazione di livello superiore:
 - Piani d'Area approvati insistenti sul territorio provinciale
 - Piani d'Area in corso di redazione
 - Piano Territoriale di Coordinamento Regionale
 - Piani di Assetto Idrogeologico
 - Zone militari

Art. 7 - Attuazione Dei Vincoli

1. Il Comune nella redazione di PAT/PATI è tenuto a prendere atto e documentare a sua volta l'esistenza, gli effetti e l'estensione di tutti i vincoli di cui al precedente articolo ed a conformare le proprie scelte pianificatorie all'esigenza di salvaguardare e valorizzare tali vincoli, secondo le pertinenti discipline nonché le direttive ed indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Art. 8 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera j) della L.R. n. 11/2004, tutela e valorizza le più rilevanti risorse ambientali e le caratteristiche culturali del territorio provinciale, come pure gli elementi storici e paesaggistici ancora riconoscibili nei centri e nuclei edificati.

Art. 9 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP individua:

- a. i centri storici – come configurati nell'Atlante dei Centri Storici Regionale mediante rappresentazione topografica sia areale che puntuale, distinguendo tra centri storici maggiori e centri storici minori;
- b. le strade romane – Postumia, Claudia Augusta;
- c. le ville venete – come individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete

Art. 10 - Attuazione


1. I Comuni nella redazione dei PAT/PATI:

- a. riportano la delimitazione dei centri storici così come recepiti dal PTCP;
- b. provvedono a verificarne la coerenza con la documentazione storica e architettonica predisponendo di conseguenza le eventuali giustificate modifiche dell'area di tutela;
- c. classificano per gradi di tutela i diversi ambiti costituenti i centri storici prevedendo norme appropriate per gli interventi di recupero;
- d. riportano le ville venete;
- e. individuano gli elementi urbani che possono qualificare le aree immediatamente circostanti i centri storici e le ville venete preservandone i contesti figurativi;
- f. Individuano, nelle aree adiacenti ai centri storici e alle ville venete, le misure idonee per valorizzarne la valenza storico-architettonica attraverso l'armonico sviluppo edificatorio.

2. I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici a preservare il tracciato originario dell'antica centuriazione conservando nella massima misura possibile, compatibilmente

con altre prioritarie esigenze di interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.

Carta delle fragilità



Legenda

AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO		Elettrodotti:	
	Frana di crollo (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		380 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 42)
	Frana di scorrimento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		220 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 42)
	Frana di colamento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		132 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 42)
	Area soggetta a valanga (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 14)	Centrali elettriche:	
	Area di conoide (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 16)		Centrale di produzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 42)
	Area soggetta a sprofondamento carsico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 18)		Centrale di trasformazione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 42)
	Area esondabile (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 19)		Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 34 - 42)
	Area a periodico ristagno idrico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 20)	Metanodotti:	
	FRAGILITA' AMBIENTALE		Rete di trasporto
	Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 24 - 39 - 40)		Rete di distribuzione
	Fascia delle risorgive (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 39 - 40)	Aree di rispetto acustico aeroportuale:	
	Sito a rischio di incidente rilevante (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 26 - 38 - 39)		Zona C: LVA > 75 dB
	Sito inquinato (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 27)		Zona B: LVA > 65 dB
	Discarica attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)		Zona A: LVA > 60 dB
	Discarica cessata (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)	Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare:	
	Cava autorizzata attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)		Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35)
	Cava estinta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35)
	Miniera in concessione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 30)		Zona umida (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 39)
	Depuratore pubblico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 32 - 39)		Pozzo termale (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35 - 39)
	Opera di presa per pubblico acquedotto :		Grotta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 23 - 35)
	Pozzo freatico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 31 - 39)		Geosito (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35)
	Pozzo artesiano (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 31 - 39)		Area xerotermica
			Orlo di scarpata d'erosione o terrazzo fluviale (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 15)
			Orlo di scarpata di degradazione (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 15 - 17)

Indirizzi normativi**Art. 21 - Obiettivo**

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 11/2004, il PTCP individua le condizioni che determinano fragilità ambientale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed individua gli ambiti di territorio provinciale caratterizzati da tali situazioni.

Art. 22 - Definizione e identificazione

1. Con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, il PTCP individua e definisce quali aree di fragilità ambientale:

- a. grotte: sono cavità naturali generate da fenomeni di carsismo che caratterizzano le rocce calcaree del territorio collinare e montano provinciale con sviluppo di una rete di cavità ipogee che rappresentano vie privilegiate di infiltrazione delle acque nel sottosuolo e la cui manifestazione in superficie è caratterizzata appunto da inghiottitoi e grotte, quest'ultime spesso caratterizzate da concrezioni calcaree talora di particolare bellezza naturalistica (stalagmiti, stalagmiti,...). Sono altresì ricomprese cavità antropiche rappresentate dalle vie di accesso alle attività estrattive in sotterraneo, le quali costituiscono elementi di interesse storico - ambientale e di conoscenza del sottosuolo da sottoporre a tutela;
- b. fascia di ricarica degli acquiferi: è costituita da alluvioni potenti qualche centinaio di metri, formate prevalentemente da ghiaia e in misura minore da sabbie, e sviluppata in corrispondenza dell'Alta Pianura a ridosso del settore collinare da cui riceve l'alimentazione degli acquiferi rocciosi lessinei. L'elevata permeabilità dei depositi e la conseguente velocità con cui le sostanze possono veicolare all'interno di un siffatto corpo poroso, congiuntamente con l'importanza della risorsa acquifera che vi è contenuta determina la necessità di particolari misure di tutela della risorsa idrica;
- c. fascia delle risorgive: ambito del territorio provinciale caratterizzato dall'affioramento in superficie delle acque sotterranee della falda freatica dell'alta pianura e dove sono conseguentemente presenti oltre un centinaio di sorgenti attive, da cui si originano corsi d'acqua che lungo il loro cammino continuano a svolgere una non trascurabile azione drenante sulla falda.
- d. sito a rischio di incidente rilevante: ambito di territorio caratterizzato dalla presenza di un impianto ad alto rischio per l'incolumità dei cittadini e per la protezione delle risorse naturali ed ambientali, per i quali devono essere aumentati i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio ai principi di precauzione.
- e. sito inquinato: ambito di territorio ove è stata rilevata e/o segnalata la presenza di inquinamento o scarichi abusivi o attività produttive dimesse potenzialmente inquinanti per il suolo, il sottosuolo e la falda.
- f. discarica: sito dove possono essere depositati rifiuti solidi urbani e rifiuti provenienti da attività provenienti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera). Sono previste tre tipologie differenti di discarica: Discarica per rifiuti inerti, Discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i rifiuti solidi urbani), Discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori).
- g. area di cava attiva ed estinta: sono aree interessate da attività estrattiva che caratterizzano fortemente il territorio provinciale sia nella zona di pianura che in quella montuosa.
- h. miniere in concessione: sono aree interessate da attività estrattiva di minerali pregiati quali il calcare da cemento e le pietre basaltiche
- i. approvvigionamento idrico: si intendono le fonti di approvvigionamento del sistema idropotabile da tutelare.
- j. risanamento idrico: si intende il sistema di depurazione pubblico degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi, rapportato agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- k. centrale ed elettrodotto: sono le principali centrali elettriche, suddivise in centrali di produzione e trasformazione, e le principali linee degli elettrodotti classificati in base alla loro tensione.
- l. impianto di comunicazione elettronica e radiotelevisiva: sono i centri di trasmissione radiotelevisiva, i ponti radio, e le principali antenne che costituiscono la rete di telefonia mobile cellulare.

- m. ambito a fragilità ambientale da salvaguardare: sono elementi peculiari del territorio provinciale che per estensione, distribuzione, localizzazione sono maggiormente esposti ai rischi dovuti alla attività antropica: zone umide, risorgive, geositi, sorgenti, cavità naturali (grotte), orli di scarpata fluviale e rocciosa, pozzi termali.

Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi

1. I Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi individuata nella Tav 2 "Carta delle Fragilità" del PTCP, in sede di redazione di PAT e PATI recepiscono le direttive messe in atto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dovranno dotarsi di norme a tutela della risorsa idrica, del risparmio e del riciclo idrico e della prevenzione dall'inquinamento finalizzate in particolare a:

- a. contenere l'urbanizzazione e le superfici impermeabilizzate così da mantenere quanto più inalterata l'estensione delle aree di ricarica;
- b. tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi;
- c. prevedere la realizzazione di reti di fognatura separata anche per gli insediamenti industriali;
- d. individuare le superfici sottratte all'uso agricolo che possono essere rinaturalizzate ripristinando così le naturali vie di deflusso;
- e. tutelare i sistemi irrigui a scorrimento esistenti;
- f. prevedere reti di approvvigionamento idrico separate nelle zone ad elevata densità produttiva;
- g. predisporre indagini idrogeologiche ed ambientali dettagliate per la localizzazione di insediamenti industriali che trattano materiali tossico-nocivi.

Art. 25 – Fascia delle risorgive

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno predisporre norme finalizzate a migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali ed in particolare orientate a:

- a. dimensionare opportune fasce di filtro boscate in corrispondenza delle acque superficiali e tra il territorio agricolo e quello urbanizzato;
- b. nelle more delle decisioni della Regione da assumere rispetto a quanto definito dal Piano di tutela delle acque, istituire una fascia di rispetto circostante alla risorgiva dal ciglio superiore delle ripe per una fascia di 150 ml da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso come definiti dal Piano regionale di tutela delle acque, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica, con incentivazione degli interventi finalizzati all'ottimizzazione della manutenzione della risorgiva stessa. Le eventuali destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali dovranno essere accompagnate da un preventivo studio di valutazione degli accorgimenti indispensabili per assicurare la tutela della risorgiva;
- c. nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva permettere interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica.

Art. 27 – Sito inquinato

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno:

- a. classificare ed individuare il potenziale rischio di ciascun sito in relazione alle destinazioni d'uso degli ambiti circostanti;
- b. disciplinare le aree a rischio in modo tale da evitare incrementi dell'attuale carico urbanistico ed all'occorrenza da adottare misure urgenti di prevenzione dei rischi fino alla integrale bonifica delle stesse.

Art. 28 – Discariche

1. In relazione ai siti occupati da discariche, si applica la specifica normativa di settore in merito al monitoraggio ed alle fasce di rispetto delle discariche esistenti.

Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte

1. I Comuni in sede di redazione di PAT e PATI individuano le aree delle cave attive ed estinte e prevedono norme atte a:

- a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dimesse;
- b. salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante;
- c. pianificare una viabilità a servizio degli impianti di cava non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.

Art. 31 - Approvvigionamento idrico

1. I Comuni, in sede di formazione del PAT/PATI, provvedono di concerto con l'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato ad effettuare il calcolo del fabbisogno teorico idrico rispetto alle previsioni degli insediamenti, soprattutto nelle zone ad alto carico turistico.

Art. 33 - Centrali elettriche ed elettrodotti

1. I Comuni in sede di formazione del PAT/PATI recepiscono e verificano le linee degli elettrodotti individuati nel PTCP.
2. La realizzazione di nuovi impianti o la variazione di linee esistenti saranno preferibilmente ubicate in adiacenza delle linee esistenti al fine di favorire la creazione di corridoi dedicati.

Art. 34 - Impianti di comunicazione elettronica e radiotelevisiva

1. I Comuni nella redazione di PAT e PATI dovranno:
 - a. incentivare la rilocalizzazione degli impianti dichiarati dai provvedimenti regionali in contrasto con le normative vigenti ;
 - b. determinare le linee di sviluppo urbanistico contenendo l'impatto da inquinamento elettromagnetico ed eventualmente prevedendo l'allontanamento dalle fonti più rilevanti.

Art. 35 - Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare

1. I Comuni in sede di redazione dei PAT/PATI dovranno effettuare una approfondita ricognizione sul territorio a scala adeguata al fine di localizzare con precisione gli ambiti di fragilità ambientale eventualmente anche non direttamente rilevati dal PTCP, distinguendo il livello di importanza, disponendo misure cautelative e di tutela e subordinando gli interventi eventualmente ammessi a specifiche misure di conservazione.
2. Con riferimento particolare alle sorgenti, dovranno essere previste specifiche misure di tutela volte a salvaguardare l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde interessate.

Art. 39 - Inquinamento idrico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI:
 - a. ammettono nuovi ampliamenti insediativi prevedendo l'obbligo di allacciamento al sistema fognario;
 - b. dispongono che i grandi utilizzatori di risorse idriche costruiscano reti irrigue differenziate in relazione alle diverse esigenze d'uso;
 - c. prevedono norme rivolte a tutelare la qualità ecologica delle acque superficiali;
 - d. individuano le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento;
 - e. incentivano con misure premianti la realizzazione di impianti di riciclo delle acque.


Art. 40 - Inquinamento del suolo

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento del suolo, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI:
 - a. specificano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere norme che garantiscano, attraverso specifici interventi di compensazione sui suoli naturali, un saldo positivo degli effetti qualitativamente rilevanti.

Art. 42 - Inquinamento elettromagnetico

1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI dovranno attenersi alle direttive di cui all'art. 34

Carta del sistema ambientale



Legenda

	Sistema ecorelazionale:		Sorgente
	Area nucleo (N.T.A.: Art. 45 - 46 - 47 - 48)		Risorgiva
	Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 45 - 46 - 47 - 48)		Corso d'acqua
	Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 45 - 46 - 47 - 48)		Specchio d'acqua
	Area di connessione naturalistica (N.T.A.: Art. 45 - 46 - 47 - 49)		Golena
	Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 45 - 46 - 47 - 50)		Macchia boscata
	Sito di Importanza Comunitaria (SIC)		Monumento geologico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35)
	Zona di Protezione Speciale (ZPS)		Monumento botanico
	Riserva istituita		Area relitta naturale
	Parco istituito		Cava da recuperare
	Biotopo regionale		Discarica da recuperare
	Zona umida		Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49)
			Barriera naturale

Indirizzi normativi**Art. 45 - Obiettivo**

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera i) della L.R. 11/04, salvaguarda le risorse ambientali del territorio provinciale tutelando, integrando e ampliando il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per favorire le biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità.

Art. 46 – Definizione e identificazione

1. Il PTCP identifica la rete ecologica provinciale composta dai biotopi, dalle aree naturali, dai fiumi, dalle aree di risorgiva, dai percorsi a valenza culturale e fruitiva (greenways) e dagli altri elementi naturali che caratterizzano il territorio provinciale e costituita in particolare da:

- a. aree nucleo: aree già sottoposte e/o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità la cui tutela è finalizzata alla conservazione dei valori naturalistici ed alla promozione di attività umane con essi compatibili. Concorrono a costituire le Aree nucleo i Siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con Siti di Natura 2000.

- b. isole ad elevata naturalità: aree naturali o seminaturali, anche di piccole dimensioni ed ubicate in una matrice ad elevata antropizzazione, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra le aree nucleo, tra le quali possono assumere un ruolo anche i siti degradati oggetto di interventi di rinaturalizzazione (es. cave esaurite).
- c. corridoi ecologici: elementi lineari con struttura a naturalità superiore della matrice in cui sono collocati, atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. Sono rappresentati da corsi d'acqua o da sistemi agrovegetazionali a prevalente sviluppo lineare con dimensioni minime trasversali al corso d'acqua di 150 m dalla riva o dall'unghia dell'argine, ove esistente.
- d. aree di connessione naturalistica: aree contigue alle aree nucleo ed essenziali per la migrazione e lo scambio genetico fra le specie significative delle aree nucleo, idonee ad esercitare una funzione di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat, limitando gli effetti negativi dell'antropizzazione. Sul territorio veronese esse sono rappresentate da:
 - aree pedecollinari: ambiti di notevole rilevanza naturalistica anche in quanto comprensivi di habitat di interesse comunitario. Vi si alternano in un pregevole ecomosaico elementi naturali ed elementi coltivati, caratteristici di condizioni climatiche di impronta mediterranea;
 - fascia morenica gardesana: tale ambito, pur notevolmente antropizzato, conserva sia singole emergenze naturalistiche (specie, habitat ed habitat di specie), sia elementi di pregio agrario e paesaggistico con vigneti di qualità e frutteti, alternati a residui di prati aridi;
 - area agricola del Lugana: elemento di grande valenza grazie al permanere di caratteri colturali tipici (vitigni del Lugana) e alla diffusa presenza di elementi naturali e/o seminaturali (siepi, filari, macchie boscate) che conferiscono all'ambito un'importante funzione eco relazionale in un'area vasta, come quella perlacuale, soggetta ad intensa antropizzazione;
 - arrenatereti: prati pingui, regolarmente ma non intensivamente falciati. In tal modo tali formazioni mantengono una rilevante diversità floristica e faunistica, il che rende ragione del loro ruolo ecologico. In provincia di Verona questi ambienti trovano diffusione sia in zona montana inferiore, sia in aree pedecollinari.
- e. aree di rinaturalizzazione: ambiti prevalentemente dedicati all'agricoltura intensiva, con presenza di elementi naturali relitti e caratterizzati da potenzialità di rinaturalizzazione date dalla particolare ubicazione, da segni residuali di elementi naturali e/o seminaturali (siepi, nuclei boscati e filari) nel complesso funzionali all'integrazione del sistema eco relazionale. Fanno parte di tale categoria, fra gli altri, gli ambiti di risorgiva in quanto caratteri ambientali più tipici della Pianura Padana Veneta, biotopi di grande valore naturalistico e risorse idriche di assoluta rilevanza.

Art. 47 - Attuazione della rete ecologica

1. I Comuni nella redazione di PAT/PATI:

- a. recepiscono la rete ecologica individuata nel PTCP e procedono ad una ricognizione dettagliata, sulla base di appropriati studi ecologici e naturalistici, per integrare e meglio descrivere gli elementi della rete, individuando altresì gli elementi naturali che possono costituire, a livello comunale, completamento della rete ecologica provinciale;
- b. precisano il perimetro della rete ecologica rispetto all'analisi condotta al punto precedente ridefinendone anche i confini qualora ne ricorrano le condizioni ecologiche e naturalistiche, senza ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite dal PTCP e costituenti la rete;
- c. definiscono gli indirizzi di sostenibilità ambientale, ecologica e naturalistica del costruito da perseguire nella redazione del regolamento edilizio;
- d. pianificano gli interventi di trasformazione dei suoli perseguendo la finalità di salvaguardia e, ove necessario, completano i corridoi ecologici, compensando le incidenze previste dalle nuove trasformazioni del territorio con l'accrescimento della funzionalità ecologica della rete;
- e. promuovono la realizzazione dei corridoi ecologici anche mediante l'utilizzo degli istituti della compensazione, della perequazione edilizia e territoriale e del credito edilizio;

- f. verificano l'opportunità di collegare alla rete ecologica i giardini pubblici, i parchi di ville private e gli spazi verdi pubblici in genere;
 - g. assicurano che tutti gli interventi di rinaturalizzazione, siano essi di riqualificazione, di mitigazione o di compensazione, siano effettuati tramite l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica.
2. Qualora non sia prevista la redazione del PATI la definizione del completamento comunale della rete ecologica dovrà in ogni caso essere coordinata con le previsioni dei Comuni contermini.
 3. Le nuove attività previste all'interno delle aree della rete ecologica per le quali non è prescritta dalla normativa vigente la Valutazione di Incidenza Ambientale sono consentite previa redazione di uno studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell'area ed indichi i necessari interventi a tutela del sistema della rete.

Art. 48 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico

1. (P) Nelle more dell'adeguamento dei PAT/PATI al PTCP all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa la realizzazione di edificazioni private e di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali qualora i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale.
2. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.
3. All'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e dei corridoi ecologici, i Comuni in sede di redazione di PAT e PATI:
 - a. non prevedono ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio circostante;
 - b. per i Comuni le cui le aree residenziali e produttive ricadano nelle aree nucleo per oltre il 70% della superficie totale individuata dallo strumento urbanistico comunale, possono prevedere ampliamenti ai soli fini residenziali o per attività a servizio della residenza anche all'interno delle aree nucleo per una superficie d'ambito non superiore al 10 % della superficie territoriale rispettivamente residenziale e produttiva esistente ricadente nelle aree nucleo, assicurando che le nuove costruzioni siano realizzate con l'utilizzo di energie alternative e/o il riciclo delle acque;
 - c. con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi ammessi dalla legislazione vigente, possono ammettere interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonchè cambi di destinazione d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;
 - d. assicurano, tramite specifica normativa, il corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o infrastrutturazione ammesso.
 - e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica;
 - f. incentivano e tutelano le strutture connesse al mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali orientate alla cultura biologica;
 - g. incentivano la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava.

Art. 49 - Area di connessione naturalistica

1. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.
2. I Comuni, per le aree di connessione naturalistica, nella redazione di PAT e PATI:
 - a. incentivano la rilocalizzazione delle attività e degli impianti non agricoli fuori dalle aree di connessione naturalistica, anche attraverso l'istituto del credito edilizio;

- b. prevedono il mantenimento delle caratteristiche e del ruolo eco relazionale di tali aree nei confronti degli habitat e delle specie guida delle aree nucleo di pertinenza;
- c. incentivano e valorizzano il recupero delle aree ai fini della fruizione ambientale, anche utilizzando tratturi e capezzagne come percorsi pedonali;
- d. incentivano l'utilizzo di edifici esistenti connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, permettendo anche cambi di destinazione d'uso esclusivamente a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero, con finalità di fruizione del territorio circostante avendo attenzione all'inserimento architettonico nel contesto di riferimento;
- e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica e l'inserimento paesaggistico.


Art. 50 – Area di rinaturalizzazione

1. Con riferimento alle aree di rinaturalizzazione, i Comuni, nella redazione di PAT /PATI:
 - a. orientano le scelte di pianificazione alla tutela e valorizzazione degli elementi di naturalità residua, anche attraverso la connessione tra essi;
 - b. individuano le potenziali aree di rimboschimento pari ad almeno il 5% dell'esistente nell'ambito della superficie agricola ricadente nelle aree di rinaturalizzazione, mediante specie arboree autoctone;
 - c. provvedono alla verifica del censimento dei fontanili già effettuato dalla Provincia localizzano le risorgive in termini fondiari e su base catastale;
 - d. incentivano la creazione di percorsi didattici, attività ludico-sportive lungo i fiumi di risorgiva, gli altri corsi d'acqua, e le connessioni ecologiche;
 - e. incentivano le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio;
 - f. incentivano il recupero e la valorizzazione delle aree umide di origine naturale ed antropica tutelandone la consistenza in essere.

Aree vocate alle coltivazioni agricole specializzate e alle attività agro-forestali



Carta del sistema insediativo - infrastrutturale



Legenda

SISTEMA RESIDENZIALE			Linea metropolitana di superficie di progetto (ipotesi di tracciato) (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
	Centro storico		Stazione metropolitana di superficie di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
	Centro storico di notevole importanza		Strada mercato (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 82)
	Centro storico di grande interesse		Comune con volume di traffico superiore a 1500 veicoli/h (N.T.A.: Art. 81)
	Centro storico di medio interesse	<hr/>	
	Villa veneta	ALTRI ELEMENTI	
	Forte		Aeroporto internazionale
	Complesso di edifici di pregio architettonico di interesse provinciale		Superficie aeroportuale "Valerio Catullo"
	Manufatto di archeologia industriale		Aeroporto turistico
<hr/>			Superficie aeroportuale "Boscomantico"
SISTEMA PRODUTTIVO			Aviosuperficie
	Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 54 - 55)		Centro intermodale
	Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 54 - 55)		Mercato ortofrutticolo di livello provinciale
	Area produttiva di interesse provinciale (N.T.A.: Art. 54 - 55 - 56)		Terminal
	Ambito produttivo di interesse provinciale consolidato (N.T.A.: Art. 54 - 55 - 56 - 57)		Parcheggio scambiatore esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
	Ambito produttivo di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico (N.T.A.: Art. 54 - 55 - 56 - 58)		Parcheggio scambiatore di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
	ZAI storica (N.T.A.: Art. 54 - 55 - 60)		Porto per la diportistica (N.T.A.: Art. 87)
	Polo di nuovo sviluppo (N.T.A.: Art. 54 - 55 - 61)		Centro polifunzionale per logistica e diportistica (N.T.A.: Art. 87)
	Orientamento preferenziale di sviluppo		Banchina fluviale
	Ambito dell'autodromo		Polo tecnologico
	Zona turistica esistente (N.T.A.: Art. 68 - 69)		Polo fieristico di grande interesse
	Zona turistica di progetto (N.T.A.: Art. 68 - 69)		Centro fieristico
	Grande struttura di vendita (N.T.A.: Art. 64 - 65 - 66)		Polo universitario
<hr/>			Parco tematico
SISTEMA INFRASTRUTTURALE			Struttura per attrezzature e servizi di livello provinciale
Classificazione della rete di livello provinciale:			Ospedale
	Rete autostradale (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 76)		Polo scolastico di rilievo provinciale (N.T.A.: Art. 70 - 71 - 72)
	Rete viaria principale (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 77)		Edificio scolastico
	Rete viaria integrativa (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 78)		Impianto sportivo
	Rete viaria secondaria (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 79)	<hr/>	
	Viabilità di progetto	PIANIFICAZIONE COORDINATA O SEMPLIFICATA	
	Punti di stick traffic (N.T.A.: Art. 83)		Comune inferiore a 5000 ab. con possibilità di PAT semplificato
	Punto di attenzione	Ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni:	
	Orientamento dell'attenzione		PATI della Filiera del Marmo
	Casello autostradale esistente (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 80)		PATI del Medio Benaco
	Casello autostradale di progetto (N.T.A.: Art. 74 - 75 - 80)		PATI del Vi. Ver.
	Itinerario ciclabile principale esistente (N.T.A.: Art. 88 - 89 - 90)		PATI della Città dei Motori e dell'Intermodalità
	Itinerario ciclabile principale di progetto (N.T.A.: Art. 88 - 89 - 90)		PATI delle Valli di Pianura
	Linea ferroviaria esistente		
	Stazione ferroviaria esistente		
	Linea Alta Capacità		
	Linea SFMR di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)		

Indirizzi normativi**Art. 54 - Obiettivi**

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. 11/04, il PTCP, con riferimento allo sviluppo ed alla pianificazione degli insediamenti produttivi, persegue il riordino e la qualificazione morfologica della costruzione insediativa mediante:

- a. razionalizzazione e riordino della struttura degli insediamenti produttivi esistenti al momento dell'adozione del piano, sia per ridurre e meglio gestire l'impatto sul territorio, sia per affrontare in maniera più efficace lo sviluppo degli ambiti produttivi riconosciuti;
- b. qualificazione degli ambiti riconosciuti sotto l'aspetto qualitativo ed infrastrutturale;
- c. individuazione delle modalità e delle progettualità utili e necessarie a rivalutare e sviluppare la funzione degli ambiti produttivi strategici, anche attraverso l'intervento del privato.

Art. 55 - Definizione

1. Il PTCP, in applicazione, individua gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi classificando gli esistenti come segue:

- a. Ambiti produttivi di interesse provinciale a loro volta distinti in:
 - consolidati - insieme di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, della loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicati per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
 - con potenzialità di sviluppo strategico - insieme di aree produttive che si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria provinciale o regionale.
- b. Ambiti produttivi di interesse comunale a loro volta distinti in:
 - consolidati - insieme di aree produttive previste negli strumenti comunali vigenti, non ricomprese tra gli ambiti produttivi di interesse provinciale, che non presentano per il loro mantenimento particolari problemi in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per i quali si prescrive la destinazione alle attività artigianali e di piccola industria strettamente connesse all'abitato;
 - non connessi - aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, non ricomprese negli insiemi sopra descritti e la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale si prescrive una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione.
- c. Ambito della ZAI storica di Verona - insieme delle aree produttive localizzate a sud del centro storico del capoluogo compreso tra stradone Santa Lucia ad ovest, la tangenziale a sud, l'abitato di Tomba ad est e lo scalo merci a nord.
- d. Polo di nuovo sviluppo - indicativamente area compresa tra la SR62 "della Cisa", la SS 12 "dell'Abetone e del Brennero" ed il capoluogo, lungo la direttrice Verona - Mantova.

Art. 56 - Ambiti produttivi di interesse provinciale

1. Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale la Provincia ed i Comuni interessati, di concerto tra loro, redigono uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in questione con particolare attenzione allo sviluppo in relazione alle necessità:

- a. di potenzialità insediativa rispetto all'utilizzo delle aree residue e di quelle derivanti da dismissioni;
- b. di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;
- c. di miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone anche con i servizi di trasporto collettivo locale e delle opportunità di organizzazione della logistica;
- d. di qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori;

- e. di qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti anche attraverso la definizione di alcuni criteri guida;
- f. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso;
- g. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale;

Art. 61 - Polo di nuovo sviluppo

1. In considerazione delle previsioni di grande rilievo già assunte dal PAQE e dagli strumenti di pianificazione comunale che rendono il territorio a sud ovest della Provincia il centro di nuovo sviluppo strategico per le funzioni del terziario e produttive, i Comuni di Trevenzuolo, Vigasio, Castel d'Azzano, Nogarole Rocca, Erbè, Mozzecane ed Isola della Scala in sede di redazione di PAT/PATI pianificano con la Provincia in coerenza tra loro e con gli obiettivi posti dal PTCP, se del caso tramite accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'art. 7, L.R. 11/2004 tra le amministrazioni interessate, l'organizzazione ed integrazione coordinata dello sviluppo.

2. Tale integrazione dovrà prendere in considerazione:

- a. la definizione del sistema ambientale a sostegno, compensazione e completamento delle trasformazioni territoriali previste e la sua integrazione con il sistema infrastrutturale programmato;
- b. la definizione delle aree urbane, servizi residenziali, sociali ecc., necessarie e strettamente correlate e dimensionate rispetto agli insediamenti produttivi e del terziario già previsti e della popolazione attratta dalle nuove attività ;
- c. l'organizzazione delle aree di connessione urbana tra i singoli interventi pianificati;
- d. il coordinamento del previsto polo tecnologico nel Comune di Trevenzuolo con il polo tecnologico e di alta specializzazione della Marangona, anche attraverso strumenti di gestione coordinata.

Art. 64 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2004, nel disciplinare le linee di sviluppo della grande distribuzione persegue le seguenti finalità:

- a. salvaguardare un'equilibrata presenza delle diverse tipologie di distribuzione commerciale, riconoscendo al mantenimento delle ottimali condizioni di vivibilità dei centri storici una grande valenza culturale economica e sociale;
- b. riqualificare e razionalizzare le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, finalizzando la loro attività alla riqualificazione quantitativa e qualitativa dell'offerta commerciale e alla sua integrazione con le attività del tempo libero, inserendole funzionalmente sul tessuto residenziale minimizzandone le ripercussioni negative sul territorio.

Art. 65 - Definizione

2. Il PTCP, sulla scorta delle necessità rilevate e delle autorizzazioni rilasciate, riporta l'attuale distribuzione territoriale delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali.

Art. 66 - Attuazione delle grandi strutture di vendita

1. I Comuni in sede di PAT/PATI potranno prevedere nuove superfici destinate alla grande distribuzione commerciale solamente in adiacenza con le aree commerciali attualmente rilevate dal PTCP ed osservando i seguenti indirizzi:

- a. non consentire, salvo motivate eccezioni, entro uno stesso comparto di pianificazione attuativa, la commistione di attività commerciali con attività produttive diverse da quelle classificate artigianali di servizio alla persona e all'abitare;
- b. condizionare gli ampliamenti di aree destinate alla grande distribuzione commerciale alla contestuale approvazione di un piano di ricomposizione urbana che riqualifichi tutta l'area già occupata da strutture commerciali, anche sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico;

- c. la viabilità a servizio delle grandi strutture di vendita dovrà essere collegata direttamente alla rete primaria evitando il convolgimento dei flussi di traffico all'interno delle aree residenziali;
- d. esigere la realizzazione di un'area piantumata di adeguata estensione, possibilmente equivalente alla superficie commerciale complessiva del comparto, aggiuntiva rispetto agli standards minimi a verde già prescritti dalla legislazione di settore;
- e. disporre che le reti tecnologiche a servizio degli insediamenti destinati alla grande distribuzione siano progettate con soluzioni tecniche che prevedano il riutilizzo delle acque reflue e piovane depurate, da impiegarsi per attività di inaffiamento e di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili, ecc.
- f. esigere che gli edifici sede di grandi strutture di vendita siano progettati e realizzati conformemente ai criteri dell'architettura biosostenibile e del risparmio energetico con utilizzo di fonti alternative di energia.

2. In deroga al comma precedente, i Comuni potranno consentire che strutture per la grande distribuzione siano localizzate nell'ambito di piani di riqualificazione di porzioni rilevanti di territorio urbano degradate ove ciò risponda all'interesse pubblico di dotare il territorio di tale tipologia di servizi e determini un adeguato incremento degli standard urbanistici primari e secondari.

Art. 74 - Obiettivi

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva e favorisce la riduzione dei flussi viabilistici in rapporto allo sviluppo previsto, assicurando un'equa distribuzione di opportunità di raggiungimento delle grandi arterie, salvaguardando i centri abitati dai flussi veicolari e quindi dagli agenti inquinanti e fornendo una strategia generale per la sicurezza della viabilità stradale.

Art. 75 - Definizione

1. Il PTCP individua sul proprio territorio:

- a. la rete autostradale: l'insieme di tutte le autostrade nazionali e regionali;
- b. la rete viaria principale: l'insieme di tutte le strade pubbliche che, indipendentemente dalla proprietà, costituiscono la struttura portante di distribuzione dei flussi di traffico sul territorio collegando il capoluogo ed i principali Comuni della provincia;
- c. la rete viaria integrativa: l'insieme di tutte le strade pubbliche che, indipendentemente dalla proprietà, costituiscono un importante supporto alla rete principale per la distribuzione dei flussi di traffico sul territorio, collegando tra loro i principali Comuni e/o i maggiori attrattori di traffico;
- d. la rete viaria secondaria: : l'insieme di tutte le strade pubbliche che non rientrano nelle tre categorie sopra descritte;
- e. i nodi di connessione: punti di connessione e svincolo tra le arterie principali sopra descritte.

Art. 76 - Rete autostradale

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per le autostrade esistenti al momento dell'adozione del PTCP, possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 100 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.

2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 50 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.

3. Per le autostrade in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.

Art. 77 - Rete viaria principale

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per la rete viaria principale esistente al momento dell'adozione del PTCP, possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 100 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.
2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 30 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.
3. Per le strade della rete viaria principale in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.
4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.
5. L'accesso a questa rete viaria potrà avvenire solamente attraverso svincoli con viabilità di vario rango, escludendo accessi privati, eventualmente da servirsi attraverso controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentati.
6. Sulle strade ad una corsia per ogni senso di marcia sarà possibile la realizzazione di impianti di rifornimento carburanti solamente se rispondenti alle norme vigenti in materia prevedendo necessariamente, salva impossibilità tecnica, la predisposizione di impianti fronteggianti, anche se sfalsati, e visibili nei due sensi di marcia in modo da evitare l'attraversamento dei flussi di traffico.

Art. 78 - Rete viaria integrativa

1. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI, per la rete viaria integrativa esistente al momento dell'adozione del PTCP possono prevedere la costruzione di nuovi edifici ad una distanza minima di 60 ml dal limite esterno della banchina stradale, a garanzia della difesa dall'inquinamento acustico ed atmosferico, fatte salve tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e la costruzione degli edifici a servizio dell'infrastruttura stradale.
2. La distanza di cui al comma precedente potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali fino al minimo di 30 ml all'interno dei centri abitati, così come definiti dallo stesso strumento urbanistico comunale, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale o attuazione di metodi equivalenti per risultato.
3. Per le strade della rete viaria integrativa in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

Art. 79 - Rete viaria secondaria

1. La fascia di rispetto è quella prevista dalle vigenti normative.
2. La fascia così definita potrà essere ridotta dagli strumenti urbanistici comunali nei centri abitati, previa definizione e previsione di realizzazione di una fascia boscata ed arborata atta ad abbattere l'inquinamento acustico ed atmosferico derivante dall'arteria stradale.

Art. 80 - Nodi di connessione

1. I nodi di connessione tra le autostrade sono costituiti dallo svincolo tra due arterie o dai caselli autostradali. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI prevedono per i nodi di connessione autostradali esistenti al momento dell'adozione del PTCP fasce di rispetto circolari pari a 300 ml con centro nel punto ideale di incontro tra gli assi delle arterie principali tra loro connesse o dal centro della barriera del casello autostradale. Le fasce di rispetto dei nodi di connessione potranno essere utilizzate per parcheggi scambiatori ed attrezzature in genere a stretto servizio dell'infrastruttura autostradale e interventi e/o programmi di interesse pubblico.
2. I nodi di connessione tra arterie appartenenti alla rete principale sono costituiti dalle loro intersezioni. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI prevedono fasce di rispetto circolari dei nodi di connessione della rete principale pari a 150 ml con centro nel punto ideale di incontro tra gli assi delle arterie tra loro connesse. Le fasce di rispetto dei nodi di connessione potranno essere utilizzate per parcheggi scambiatori ed attrezzature in genere a stretto servizio dell'infrastruttura autostradale e interventi e/o programmi di interesse pubblico.

3. Per i nodi di connessione tra autostrade o tra arterie appartenenti alla rete principale in programma o progetto la fascia di cui ai commi precedenti dovrà essere prevista dal momento dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla realizzazione della strada.

4. I Comuni in sede di redazione di PAT/PATI incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.

Art 83 - Punti di stick trafic

1. I punti individuati dal PTCP come di difficile soluzione viabilistica in quanto dipendente da modifiche nell'assetto complessivo della pianificazione territoriale di competenza anche comunale, dovranno essere oggetto di un accordo di programma in sede di redazione di PAT/PATI tra i Comuni interessati e la Provincia finalizzato all'individuazione della soluzione complessiva commisurata alle previsioni e delle risorse necessarie.

Art. 88 - Obiettivi

1. Il PTCP in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva la realizzazione di una rete per la mobilità slow a servizio sia dell'attività ludico- sportiva ricreativa per gli abitanti del territorio veronese e della diversificazione dell'offerta turistica della provincia, sia della mobilità alternativa utilizzata per i trasferimenti nelle aree urbane.

Art. 89 - Definizione

1. La rete di mobilità slow individuata dal PTCP, è distinta in:

- a. itinerario ciclabile principale esistente: costituita da tutte le tratte di piste ciclabili facenti parte dei percorsi individuati a livello sovracomunale esistenti;
- b. itinerario ciclabile principale di progettazione: costituita da tutte le tratte di piste ciclabili facenti parte dei percorsi individuati a livello sovracomunale di progettazione.


2. La rete di mobilità slow è completata dalla rete di percorsi locali: costituita da tutti i percorsi che collegano zone di valore ambientale e da tutti i percorsi urbani per i normali spostamenti relazionali.

Art. 90 - Attuazione

1. I Comuni in sede di formazione dei PAT/PATI:

- a. recepiscono i percorsi di mobilità slow individuati dal PTCP;
- b. definiscono la rete di percorsi locali per lo spostamento dalle zone residenziali alle piazze, alle scuole, ai principali servizi quali aree produttive, strade bottega, stazioni di autobus, treno, ecc. ;
- c. definiscono le caratteristiche da attuare nei percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro al fine di favorirne l'utilizzo da parte dei frequentanti della scuola dell'obbligo;
- d. definiscono una rete di strade ciclabili, anche esterna ai centri abitati, connessa con la rete individuata dal PTCP, destinata al turismo slow sia da parte degli utenti della rete slow principale, sia da parte dei cittadini residenti;
- e. prevedono le aree di sosta per le biciclette;
- f. normano la costruzione delle nuove strade di quartiere al fine di promuovere lo sviluppo degli itinerari ciclopedonali.

Carta del sistema del paesaggio



Legenda

AMBITI DI PAESAGGIO		ELEMENTI GEOMORFOLOGICI	
	Ambiti paesaggistici individuati dalla Regione Veneto:		Dorsale
	Monte Baldo (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Orlo di scarpata di degradazione
	Lessinia (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Cordone morenico
	Alta Pianura Veronese (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Falda e cono detritico
	Riviera Gardesana (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Dolina o sprofondamento
	Bassa Pianura Veronese (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Conoide alluvionale
	Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Faglia e zona di fratturazione
	Valli Grandi (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Zona di fratturazione
	Unità geomorfologiche:		Frana di crollo
	Baldo		Frana di scorrimento
	Tavolato carbonatico		Frana di colamento
	Lessinia basalti		Orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale
	Anfiteatro morenico Rivoli		Paleolaveo
	Anfiteatro morenico Adige		Dosso fluviale
	Alta pianura		Argine principale
	Fascia risorgive		Opera di difesa e di sbarramento
	Paleovalvei destra Adige		Cava attiva
	Paleovalvei sinistra Adige		Cava non attiva
	Valli Grandi Veronesi		Miniera attiva
			Discarica attiva
			Discarica non attiva
			Risorgiva
			Sorgente
			Specchio d'acqua
			Zona umida

Alta Pianura Veronese

Alta pianura antica, ghiaiosa e calcarea, costituita da conoidi fluvio-glaciali localmente terrazzati (Pleistocene). Quote: 20-200 m. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 700 e 1.500 mm con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 e 13 °C. Uso del suolo prevalente seminativi irrigui (mais), prati e frutteti.

Suoli su conoidi e superfici terrazzate fluvio-glaciali, con evidenti tracce di idrografia relitta, formati da ghiaie e sabbie, da molto estremamente calcaree. Suoli moderatamente profondi molto ghiaiosi ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati, con accumulo di argilla e a evidente rubefazione (Skeletal Luvisols), talvolta con accumulo di carbonati in profondità.

Bassa Pianura Veronese

Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini (Pleistocene). Quote: 0-40 m. Le precipitazioni medie annue sono

comprese tra 650 e 1.400 mm con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 13 °C. Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).

Suoli su dossi della pianura di origine fluvioglaciale, formati da sabbie, da molto a estremamente calcaree. Suoli profondi, differenziazione del profilo da moderata ad alta, decarbonatati (Eutri Cambisols), talvolta con accumulo di argilla o carbonati in profondità.

Indirizzi normativi

Art. 94 - Obiettivo

1. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, salvaguarda, preserva e valorizza il paesaggio anche attraverso la tutela dei segni antropici caratteristici e degli elementi storici e monumentali presenti.

Art. 95 - Definizione

1. Gli ambiti paesaggistici sono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche combinazioni dei seguenti fattori:

- a. forme insediative succedutesi nella storia;
- b. tipi di uso del suolo;
- c. dotazioni infrastrutturali;
- d. copertura vegetazionale;
- e. conformazioni geomorfologiche.


Art. 96 - Attuazione

1. I Comuni nella formazione dei PAT/PATI rilevano le caratteristiche paesaggistiche specifiche del territorio da sottoporre a tutela e provvedono a regolare i diversi fattori della pianificazione in armonia con i seguenti indirizzi:

- a. valorizzare il paesaggio nei suoi fattori costitutivi come sono elencati al precedente articolo;
- b. favorire la ricomposizione urbanistica dei nuclei abitati che elimini gli elementi eterogenei e banali riscoprendo l'immagine paesistica tipica;
- c. promuovere l'immissione nel tessuto insediativo di qualificati elementi edilizi ed infrastrutturali prodotti dalla cultura della modernità al fine di evidenziare la continuità culturale degli abitanti dei luoghi e consentire una lettura sul territorio delle caratteristiche maggiormente qualitative dell'età contemporanea;
- d. mantenere la completa fruibilità degli elementi salienti del paesaggio in modo particolare lungo le infrastrutture di rango sovracomunale che attraversano il territorio.

Il sistema del paesaggio e i vincoli della pianificazione


Sistema storico paesaggistico





Legenda

	Vincolo monumentale (L.364/1909 art 5; L. 1089/1939 art 5; D.L. 490/1999 art 2)
	Vincolo monumentale (L. 1089/1939 art 4; D.L. 490/1999 art 49)
	Vincolo monumentale (L.364/1909 art 14; L. 1089/1939 art 21; D.L. 490/1999 art 49)
	Vincolo paesaggistico (L. 1497/1939)
	Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39)
	Ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche
	Centri storici
	Ville venete
	Forti
	Edifici di pregio architettonico
	Archeologia industriale
	Monumenti geologici
	Monumenti botanici
	Percorsi ciclabili
	Itinerari di valore storico - ambientale
	Strade romane
	Rete viaria


Paesaggio



Legenda

Ambiti strutturali di paesaggio			
	Monte Baldo		Sorgenti
	Riviera Gardesana		Risorgive
	Lessinia		Fiumi e corsi d'acqua
	Piccole Dolomiti		Lago di Garda
	Alta Pianura Veronese		Centri storici
	Bassa Pianura Veronese		Ville venete
	Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige		Forti
	Valli Grandi		Pievi e monasteri
	Boschi		Mulino e pile di riso
	Zone subumide		Opificio
	Zone umide		Viabilità storica
	Aree di interesse floristico		Confini comunali
			Confine della provincia di Verona


Uso del suolo



Legenda

	Vigneto		Formazioni a prevalenza di castagni fustaia
	Frutteto		Formazioni a prevalenza di faggio ceduo
	Seminativo		Formazioni a prevalenza di faggio fustaia
	Uliveto		Formazioni a prevalenza di faggio e picea
	Incolto con vegetazione arbustiva		Formazioni a prevalenza di pino nero
	Incolto senza vegetazione arbustiva		Formazioni a prevalenza di altre conifere
	Zone umide		Altre formazioni
	Fiumi principali e lago di Garda		Prato e pratopascolo
	Fiumi corsi acqua canali		Prato arborato
	Bacini artificiali e acquacultura		Pascolo
	Cave		Pascolo degradato per rocciosità e pietrosità affiorante
	Roccia affiorante con vegetazione sporadica		Altre legnose agrarie
	Formazioni a prevalenza di roverella e carpino ceduo		Pioppeto
	Formazioni a prevalenza di roverella e carpino fustaia		Edificato
	Formazioni a prevalenza di castagni ceduo		Sistema relazionale principale

Il sistema infrastrutturale *Itinerari ciclabili*



Legenda

